

Immobiliare Grande Distribuzione
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
in sigla IGD SIIQ SpA

IGD
SIIQ

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI
E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

INDICE

Scheda del documento	4
Scheda del documento	4
Storia del documento	4
Articolo 1	5
Premessa	5
Articolo 2	5
Definizioni	5
Articolo 3	8
Principi Generali	8
Articolo 4	8
Comunicazione all'esterno delle informazioni aziendali	8
Articolo 5	9
Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti	9
Articolo 6	9
Relevant Information List	9
Articolo 7	10
Valutazione della natura privilegiata dell'informazione	10
Articolo 8	11
Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	11
Articolo 9	11
Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate	12
Articolo 10	14
Insider List	14
Articolo 11	15
Ruolo del Soggetto Preposto	15
Articolo 12	16
Iscrizione nell'Insider List	16
Articolo 13	16
Accesso all'Insider List	16
Articolo 14	16

Delega a terzi dell’incarico di tenere e aggiornare l’Insider List	16
Articolo 15	17
Rapporti con le Società Controllate	17
Articolo 16	17
Violazioni del Regolamento e sanzioni	17
Articolo 17	17
Disposizioni finali	17
ALLEGATO A	18
[FAC-SIMILE informativa iscrizione nella RIL]	18
ALLEGATO B	19
[FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Relevant Information List].....	19
ALLEGATO C.....	20
[FAC-SIMILE informativa iscrizione nell’Insider List]	20
ALLEGATO D1	22
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI IGD SIIQ S.P.A.	22
ALLEGATO D2	23
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR) .	23
ALLEGATO D3	26
Testo Unico della Finanza	26
ALLEGATO E	35
[FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Insider List].....	35

Scheda del documento

Scheda del documento

Tipologia Documento	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento
Riferimenti normativa interna	<ul style="list-style-type: none"> Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 Codice Etico Regolamento di Governance
Riferimenti a normativa esterna	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014 (<i>Market Abuse Regulation</i> - “MAR”) Regolamento Delegato UE n. 2016/522 D.lgs. 58/98 (“TUF”) Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971 del 14/5/2019 e ss.mm.ii.
Procedure Collegate	<ul style="list-style-type: none"> Testo Unico delle procedure aziendali adottate dalla Società
Emanazione	<ul style="list-style-type: none"> 18 dicembre 2024

Storia del documento

Versione n°	Descrizione	Data	Preparata	Validata	Approvata
1	Emissione e Approvazione CdA	8 novembre 2016	-	DO	CDA
2	Aggiornamento procedura	3 agosto 2018	-	DO	CDA
3	Stesura su nuovo template	2 agosto 2023	Grant Thornton Consultants	DO	CDA
4	Recepimento modifiche organizzative	18 dicembre 2024	Legal Corporate & Compliance Grant Thornton Consultants	AD	CDA

Articolo 1

Premessa

- 1.1 Il presente regolamento (il “Regolamento”) è adottato da Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) in quanto emittente strumenti finanziari soggetti agli obblighi di cui all’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 596/2014 (“MAR”) e vigilati dalla Consob ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, MAR e dell’art. 6 del Regolamento Delegato UE n. 2016/522.
- 1.2 Il Regolamento contiene le disposizioni relative (i) alla gestione interna e alla comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti IGD e le società da essa controllate (le “Società Controllate”), con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate (come di seguito definite), nonché (ii) alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate.
- 1.3 Il Regolamento è adottato in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di “market abuse” e con gli orientamenti formulati al riguardo dall’Autorità di Vigilanza ed è volto a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all’esterno di tali informazioni.

Articolo 2

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato	L’Amministratore Delegato di IGD Siiq S.p.A.
Condizioni per il Ritardo	le seguenti condizioni, al soddisfacimento delle quali la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico e c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Destinatari	i destinatari del Regolamento ovvero gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di IGD e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto di IGD o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione.
Dirigente Preposto	il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di IGD ai sensi dell’articolo 154-bis del D.lgs. n. 58/1998.

<p>Funzioni Competenti</p>	<p>le funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte, all'interno di IGD o di Società Controllate, nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.</p> <p>Le Funzioni Competenti per ciascun Tipo di Informazione Rilevante sono individuate nelle Istruzioni Operative.</p>
<p>Informazione Rilevante</p>	<p>una specifica informazione che, a giudizio di IGD, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.</p> <p>Le specifiche informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte da IGD o da Società Controllate. Le specifiche informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso IGD o Società Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.</p>
<p>Informazione Privilegiata</p>	<p>un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.</p> <p>Un'informazione è di carattere preciso se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; • è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato. <p>Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.</p> <p>A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (cfr. considerando n. 17 del MAR).</p> <p>Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.</p> <p>Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione price sensitive), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le</p>

proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini del Regolamento rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate medesime.

Insider List	l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating.
Investor Relator	l'Investor relator di IGD (nel seguito anche "IR").
Istruzioni Operative	le istruzioni operative adottate in attuazione del presente Regolamento.
Linee Guida	le linee guida in materia di gestione delle informazioni privilegiate adottate dalla Consob nell'ottobre 2017.
Relazioni Finanziarie	la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale di cui all'art. 154-ter del D.lgs. n. 58/1998, nonché i resoconti intermedi di gestione ove richiesti dalla normativa applicabile alla Società.
RIL o Relevant Information List	l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Rilevanti, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating.
Soggetto Preposto	il soggetto incaricato della tenuta e dell'aggiornamento dell'Insider List, individuato all'interno del Servizio Legal Corporate & Compliance di IGD sulla base di specifica delega dell'Amministratore Delegato.
Struttura di consultazione	<p>le Funzioni Competenti coinvolte, con funzioni consultive, nel processo di valutazione della natura rilevante e/o privilegiata dell'informazione e nella decisione in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate, individuate nella persona dell'Amministratore Delegato e nelle Funzioni designate all'interno dei Servizi Legal Corporate & Compliance e Comunicazione e IR .</p> <p>Quando si tratti di informazioni relative a Società Controllate, l'Amministratore Delegato può invitare a partecipare alla Struttura di Consultazione anche l'amministratore delegato (o organo equivalente) della Società Controllata di volta in volta interessata.</p>

Tipi di Informazioni Rilevanti i tipi di informazioni, che IGD ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazioni Privilegiate. Un elenco non esaustivo dei tipi di informazioni rilevanti è fornito nelle Istruzioni Operative.

Articolo 3

Principi Generali

3.1 La funzione deputata alla gestione del processo di gestione e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate (“Funzione Gestione Informazioni Privilegiate” o “FGIP”), ai sensi del presente Regolamento e tenuto conto degli orientamenti dell’Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è individuata nell’Amministratore Delegato.

3.2 I Destinatari del Regolamento sono obbligati a:

- a) mantenere la segretezza circa i documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate;
- b) utilizzare i suddetti documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate esclusivamente nel normale esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
- c) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari se non nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e comunque sulla base del c.d. principio del need to know;
- d) trattare tali informazioni solo nell’ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.

3.3 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all’Informazione Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

Articolo 4

Comunicazione all’esterno delle informazioni aziendali

4.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di IGD e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve essere autorizzato dall’Amministratore Delegato e avvenire per il tramite dell’Investor Relator, in coerenza con la Politica di gestione del dialogo con gli azionisti e altri soggetti interessati adottata dalla Società.

4.2 La divulgazione di documenti e informazioni ai sensi dell’articolo 4.1 del Regolamento è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento delle quotazioni.

4.3 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.

Al fine di assicurare un coordinamento e un'uniformità di indirizzo nell'interesse della Società, ogni rapporto degli amministratori e dei sindaci con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, che coinvolga informazioni aziendali concernenti la Società e/o le Società Controllate può avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Delegato e per il tramite dell'Investor Relator, in coerenza con la Politica di gestione del dialogo con gli azionisti e altri soggetti interessati adottata dalla Società.

Articolo 5

Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

- 5.1 Le Istruzioni Operative riportano l'elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti e le Funzioni Competenti coinvolte nella trattazione di ciascun Tipo di Informazione Rilevante.
- 5.2 Le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle informazioni riconducibili ai Tipi di Informazioni Rilevanti e segnalano tempestivamente all'Amministratore Delegato e alla Struttura di Consultazione la sussistenza di un'informazione suscettibile di essere qualificata come Informazione Rilevante, tenuto conto dei criteri di cui alle Istruzioni Operative. Di tale segnalazione è mantenuta evidenza a cura del Soggetto Preposto.
- 5.3 A seguito della segnalazione di cui al precedente articolo 5.2, l'Amministratore Delegato:
- (i) effettua tempestivamente, con il supporto della Struttura di Consultazione, la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione, tenuto conto dei criteri indicati nelle Istruzioni Operative;
 - (ii) qualora ritenga che l'informazione abbia natura rilevante, si adopera affinché il Soggetto Preposto aggiunga una nuova sezione della RIL all'interno della quale sono iscritti i soggetti che hanno accesso all'Informazione Rilevante, secondo quanto specificato nel successivo art. 6.
- 5.4 L'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, assicura che l'Informazione Rilevante circoli all'interno della Società solo su base strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i consulenti della Società il cui coinvolgimento sia necessario (c.d. principio del "need to know").
- 5.5 Successivamente all'individuazione dell'Informazione Rilevante, l'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, monitora l'evoluzione della stessa al fine di valutare se e quando l'Informazione Rilevante possa acquisire natura privilegiata.

Articolo 6

Relevant Information List

- 6.1 La RIL è istituita dalla Società su formato elettronico o con altre modalità idonee a garantire in ogni momento la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
- 6.2 Una nuova sezione della RIL è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Rilevante e riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Rilevante contemplata in quella specifica sezione.
- 6.3 La RIL contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti;

- b) il motivo per cui tali persone sono iscritte nella RIL;
- c) la data e l'ora in cui è sorta l'Informazione Rilevante;
- d) la data di redazione della RIL; e
- e) l'indirizzo e-mail delle persone iscritte nella RIL.

6.4 Il Soggetto Preposto cura la tenuta della RIL provvedendo in particolare a:

- a) iscrivere tempestivamente nella RIL le persone in possesso di Informazioni Rilevanti;
- b) aggiornare tempestivamente la RIL, indicando la data del relativo aggiornamento, qualora:
 - intervenga una variazione del motivo dell'inclusione nella RIL di una persona già iscritta;
 - vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Rilevanti e che deve quindi essere iscritta nella RIL;
 - una persona iscritta nella RIL non abbia più accesso ad Informazioni Rilevanti.
- c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti della loro iscrizione nella RIL, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato al Regolamento (sub Allegato A) da inviare a mezzo posta ovvero tramite e-mail;
- d) informare gli iscritti nella RIL, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato al Regolamento (sub Allegato B).

6.5 Il Soggetto Preposto provvede a effettuare le iscrizioni nella RIL e i relativi aggiornamenti d'intesa con l'Amministratore Delegato. Le Funzioni Competenti informano l'Amministratore Delegato e il Soggetto Preposto di eventuali persone che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante e che, pertanto, devono essere iscritte nella RIL.

6.6 In tutti i casi, il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti al fine di reperire le informazioni necessarie per l'iscrizione o l'aggiornamento.

6.7 I dati contenuti nella RIL sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

6.8 L'Amministratore Delegato è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento della RIL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento.

6.9 Con riferimento alla RIL, si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Articolo 7

Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

7.1 L'Amministratore Delegato e le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle Informazioni Rilevanti che a breve potrebbero ragionevolmente acquisire natura privilegiata ed avviano le attività previste per l'eventuale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate ovvero per la procedura del ritardo. In ogni caso, le persone che, all'interno di IGD e delle Società Controllate ritengono di essere in possesso di informazioni che potrebbero assumere natura privilegiata informano tempestivamente le strutture aziendali sopra indicate.

7.2 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata dall'Amministratore Delegato, con il supporto della Struttura di Consultazione, tenuto conto dei criteri indicati nelle Istruzioni

Operative. Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'Amministratore Delegato può rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione. Quando un'informazione rilevante viene individuata come privilegiata l'Amministratore Delegato, con il supporto del Servizio Legal Corporate & Compliance, formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

7.3 Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un'informazione, l'Amministratore Delegato, con il supporto della Struttura di Consultazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, approvando il relativo comunicato stampa, ove non si tratti di operazione rimessa alla competenza consiliare, o, in alternativa, in ordine all'attivazione della procedura del ritardo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento.

Articolo 8

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

8.1 La Società comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni medesime da parte del pubblico; la Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.

8.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è effettuata mediante diffusione di un apposito comunicato stampa, predisposto a cura dell'Investor Relator con il supporto delle Funzioni Competenti e, se del caso, delle Società Controllate di volta in volta competenti nonché del Servizio Legal Corporate & Compliance.

8.3 Prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 8.4 del Regolamento, il testo del comunicato stampa è trasmesso per la relativa verifica e approvazione:

- (i) al Dirigente Preposto, nel caso in cui il comunicato contenga informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o delle Società Controllate o informazioni di natura contabile, anche infrannuale;

8.4 Il testo finale del comunicato stampa è trasmesso all'Amministratore Delegato a cura dell'Investor Relator per la relativa approvazione. L'Amministratore Delegato approva il comunicato stampa e ne dispone la pubblicazione. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o qualora l'Amministratore Delegato ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'approvazione del comunicato può essere rimessa al Consiglio di Amministrazione.

8.5 Il comunicato stampa viene quindi diffuso con le modalità previste dalla normativa vigente a cura dell'Investor Relator.

8.6 Il comunicato stampa viene pubblicato su una sezione del sito internet della Società facilmente identificabile, a cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni, e conservato per un periodo di almeno cinque anni. All'interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l'ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.

8.7 La Società pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato.

Articolo 9

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate

9.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio

- 9.1.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le Condizioni per il Ritardo.
- 9.1.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.
- 9.1.3 La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza dell'Amministratore Delegato, che provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con il supporto della Struttura di Consultazione.
- 9.1.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento.
- 9.1.5 Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in nome o per conto di IGD, comunichino un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Tale obbligo di comunicazione è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, o (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio l'Investor Relator e/o il Servizio Legal Corporate & Compliance.
- 9.1.6 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.
- 9.1.7 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, del Servizio Legal Corporate & Compliance e dell'Investor Relator:
- a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno dell'Insider List tenuta dalla Società, nonché agli adempimenti di cui all'articolo 9.2 del Regolamento;
 - b) monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo;
 - c) può predisporre una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione

dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

9.2 Adempimenti relativi al ritardo

9.2.1 Nel caso in cui sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, il Servizio Legal Corporate & Compliance, con il supporto delle Funzioni Competenti, cura la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora:
 - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
 - (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- b) identità delle persone responsabili:
 - (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
 - (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
 - (iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (i) le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o funzione; e
 - (ii) le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

9.3 Notifica del ritardo

9.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata ai sensi dell'articolo 9.1 del Regolamento, la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

9.3.2 La notifica è predisposta dal Servizio Legal Corporate & Compliance con il supporto delle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla Consob a cura del Servizio Legal Corporate & Compliance tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

9.3.3 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale completa della Società;
- b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento - se assegnato dal sistema di diffusione - nonché data e ora della comunicazione al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

9.3.4 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto del ritardo debba essere fornita alla Consob solo su richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Consob, eventualmente anche in deroga a quanto precede.

Articolo 10

Insider List

10.1 L'Insider List è istituita dalla Società su formato elettronico, avendo cura di garantire in ogni momento:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso all'Insider List sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione presso la Società, ovvero presso altro soggetto che agisca in nome o per conto della Società medesima;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'Insider List;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Insider List.

10.2 L'Insider List è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, (le "Sezioni Occasionali"). Una nuova Sezione Occasionale dell'Insider List è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna Sezione Occasionale dell'Insider List riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata in quella specifica sezione.

10.3 In aggiunta a quanto precede, la Società redige altresì una sezione supplementare dell'Insider List in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, (la "Sezione Permanente"). I dati di coloro che sono iscritti nella Sezione Permanente non sono riportati nelle Sezioni Occasionali.

Sono di norma inclusi nella Sezione Permanente i seguenti soggetti:

- (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato;
- (ii) il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche (a titolo esemplificativo: il Direttore Patrimonio, il Direttore Amministrazione, il Direttore Leasing, Digital & Innovation, il Direttore Finanza e Tesoreria, il Direttore Planning, Control, IR & Sustainability);
- (iii) le persone di segreteria e di staff a supporto dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii), da questi individuate e che abbiano sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate;

- (iv) eventuali ulteriori persone che abbiano sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, individuate dall'Amministratore Delegato, d'intesa con il Soggetto Preposto, ovvero su indicazione dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

10.4 L'Insider List contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono iscritte nell'Insider List;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'Insider List.

Articolo 11

Ruolo del Soggetto Preposto

11.1 Il Soggetto Preposto cura la tenuta dell'Insider List provvedendo in particolare a:

- a) iscrivere tempestivamente nell'Insider List le persone in possesso di Informazioni Privilegiate;
- b) aggiornare tempestivamente l'Insider List, indicando la data del relativo aggiornamento, qualora:
 - intervenga una variazione del motivo dell'inclusione nell'Insider List di una persona già iscritta;
 - vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere iscritta nell'Insider List;
 - una persona iscritta nell'Insider List non abbia più accesso ad Informazioni Privilegiate.
 Inoltre, ciascun aggiornamento dell'Insider List indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento;
- c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate della loro iscrizione nell'Insider List, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato al Regolamento (sub Allegato C) da inviare a mezzo posta ovvero tramite email, assicurandosi che essi confermino per iscritto di aver preso visione dell'informativa e di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'iscrizione nell'Insider List e dal possesso di Informazioni Privilegiate con particolare riguardo alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse;
- d) informare gli iscritti nell'Insider List, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato al Regolamento (sub Allegato E);
- e) conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le comunicazioni effettuate ai fini dell'iscrizione nell'Insider List;
- f) in caso di richiesta da parte della Consob, trasmettere l'Insider List quest'ultima il prima possibile, con le modalità indicate dalla Consob, informando preventivamente l'Amministratore Delegato.

11.2 Nell'esercizio delle proprie attività il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto di una o più persone individuate all'interno del Servizio Legal Corporate & Compliance .

Articolo 12

Iscrizione nell'Insider List

- 12.1 Il Soggetto Preposto provvede ad effettuare le iscrizioni nella Sezione Permanente e i relativi aggiornamenti:
- in autonomia, per i soggetti di cui all'articolo 10.3 (i) e (ii);
 - su richiesta scritta dei soggetti di cui all'articolo 10.3 (i) e (ii) per i soggetti di cui all'articolo 10.3 (iii);
 - su richiesta dell'Amministratore Delegato, ovvero su indicazione degli ulteriori soggetti di cui all'articolo 10.3 (i) e (ii), per le eventuali ulteriori persone che abbiano sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate di cui all'articolo 10.3 (iv).
- 12.2 Il Soggetto Preposto provvede a effettuare le iscrizioni nelle Sezioni Occasionali e i relativi aggiornamenti d'intesa con l'Amministratore Delegato. Inizialmente il Soggetto Preposto provvede a iscrivere nella Sezione Occasionale le persone iscritte nella RIL, se continuano ad avere accesso all'Informazione Privilegiata. Nell'Insider List sono successivamente iscritte, sempre a cura del Soggetto Preposto, le persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, anche su indicazione delle Funzioni Competenti o delle stesse persone da iscrivere.
- 12.3 In tutti i casi, il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti al fine di reperire le informazioni necessarie per l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 12.4 I dati contenuti nell'Insider List sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 12.5 L'Amministratore Delegato è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento dell'Insider List ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento.

Articolo 13

Accesso all'Insider List

- 13.1 Fermi restando i poteri delle competenti Autorità, al fine di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento, hanno facoltà di accedere all'Insider List, oltre al Soggetto Preposto e alle persone da questi eventualmente incaricate, anche l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove ricorrano i presupposti) e/o i soggetti da questi delegati.

Articolo 14

Delega a terzi dell'incarico di tenere e aggiornare l'Insider List

- 14.1 La Società può delegare a terzi l'incarico di redigere e aggiornare l'Insider List. In tale ipotesi, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e conserva sempre il diritto di accesso all'Insider List per il tramite del Soggetto Preposto, dell'Amministratore Delegato e/o dei soggetti da questi delegati.

- 14.2 Qualora la Società abbia delegato a terzi l'incarico di redigere e aggiornare l'Insider List, troveranno in ogni caso applicazione, *mutatis mutandis*, gli articoli da 10 a 13 del Regolamento e la Società adotterà tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti anche da parte del terzo incaricato. Le funzioni del Soggetto Preposto saranno attribuite a un soggetto appositamente individuato dal terzo incaricato.

Articolo 15

Rapporti con le Società Controllate

- 15.1 La Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l'attuazione del Regolamento.

Articolo 16

Violazioni del Regolamento e sanzioni

- 16.1 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento da parte dei Destinatari, IGD e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa vigente.
- 16.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni del Regolamento, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di market abuse o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, IGD si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

Articolo 17

Disposizioni finali

- 17.1 L'Amministratore Delegato può impartire alle Funzioni Competenti direttive funzionali alla corretta attuazione del Regolamento.
- 17.2 L'Amministratore Delegato valuta periodicamente l'adeguatezza del Regolamento e delle Istruzioni Operative.
- 17.3 L'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente tra loro, introducono nel Regolamento e nelle Istruzioni Operative, nonché nei relativi allegati, le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo della Società e delle Società Controllate.

ALLEGATO A

[FAC-SIMILE informativa iscrizione nella RIL]

[Destinatario]

[alla cortese attenzione di [●]]

[indirizzo (eventualmente indirizzo e-mail)]

[[luogo], [data]]

Oggetto: iscrizione nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti (la "Relevant Information List" o "RIL")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●], in ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" di IGD SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società"), con la presente Le comuniciamo che, con decorrenza dal [●], la Società ha provveduto a iscriverLa nella sezione della RIL relativa alla seguente Informazione Rilevante:

Ai fini di quanto sopra, Le ricordo che per "Informazione Rilevante" si intende una specifica informazione che, a giudizio della Società, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014 e delle "Linee Guida – Gestione delle Informazioni Privilegiate" pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017.

Qualora, per ragioni del Suo ufficio o involontariamente, dovesse comunicare la predetta Informazione Rilevante a soggetti terzi (inclusi dipendenti, consulenti, collaboratori, familiari o ulteriori soggetti terzi), dovrà darne immediata comunicazione a IGD.

* * * * *

I dati personali necessari per l'iscrizione nella RIL e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da IGD, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito internet della società al seguente link www.gruppoigd.it, nella relativa sezione privacy, in cui sono indicati anche gli estremi del Data Protection Officer. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto al seguente indirizzo di posta elettronica rap@gruppoigd.it.

Cordiali saluti
Per IGD SIIQ S.p.A.
(Soggetto Preposto)
[●]

ALLEGATO B

[FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Relevant Information List]

Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●]

[indirizzo]

[alla cortese attenzione di [●]]

[a mezzo [●]]

[[luogo], [data]]

Oggetto: aggiornamento / cancellazione iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti ("Relevant Information List" o "RIL")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], IGD SIIQ

S.p.A. ("IGD"), in conformità con quanto previsto dal "Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" di IGD, ha provveduto

a cancellare il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo Suo e della Società [●] dalla Relevant Information List relativa alla seguente Informazione Rilevante _____

[ovvero in alternativa]

ad aggiornare la Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l'iscrizione Sua e della Società [●] nella Relevant Information List relativa alla seguente Informazione Rilevante _____

per il seguente motivo: _____

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto al seguente indirizzo di posta elettronica rap@gruppoigd.it.

Cordiali saluti

Per IGD SIIQ S.p.A.

(Soggetto Preposto)

[●]

ALLEGATO C**[FAC-SIMILE informativa iscrizione nell'Insider List]**

[Destinatario]

[alla cortese attenzione di [●]]

[indirizzo (eventualmente indirizzo e-mail)]

[[luogo], [data]]

Oggetto: Iscrizione nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (l'“Insider List”)

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”) e dall'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, nonché dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di abusi di mercato e informazione privilegiata e dal “Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate” di IGD SIIQ S.p.A. in vigore dal [●] (il “Regolamento”), allegato alla presente sub Allegato D1), con la presente, in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta dell'Insider List, Le comunico quanto segue:

Con decorrenza dal [●] IGD SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) ha provveduto a iscriverLa, nella Sezione Permanente dell'Insider List di IGD

[ovvero in alternativa]

Con decorrenza dal [●] IGD SIIQ S.p.A. (“IGD” o la “Società”) ha provveduto a iscriverLa

[ovvero in alternativa] a iscrivere Lei e la Società [●] nella sezione dell'Insider List relativa alla seguente Informazione Privilegiata:

[inserire la descrizione dell'Informazione Privilegiata cui la singola sezione si riferisce].

In relazione a quanto precede, La invito a:

- ✓ prendere visione della presente e dei relativi allegati e a conservarne copia;
- ✓ inviare a IGD entro [cinque] giorni [lavorativi] dal ricevimento della presente, all'indirizzo e-mail [●] [Nota: indicare l'indirizzo] o tramite altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento da parte di IGD:
 - conferma di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nell'Insider List e della normativa di riferimento;
 - i Suoi dati completi e i dati della Società [●].

Ai fini di quanto sopra, Le ricordo che per “Informazione Privilegiata” si intende un'informazione (i) di carattere preciso, (ii) che non è stata resa pubblica, (iii) concernente, direttamente o indirettamente, IGD ovvero uno o più dei relativi strumenti finanziari e che, (iv) se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione al trattamento delle Informazioni Privilegiate, La invito a prendere altresì visione della normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate riportata in allegato alla presente sub Allegato D2 e Allegato D3.

* * * * *

I dati personali necessari per l'iscrizione nell'Insider List e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da IGD, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito internet della società al seguente link www.gruppoigd.it, nella relativa sezione privacy, in cui sono indicati anche gli estremi del Data Protection Officer. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto al seguente indirizzo di posta elettronica rap@gruppoigd.it.

Cordiali saluti
Per IGD SIIQ S.p.A.
(Soggetto Preposto)
[●]

ALLEGATO D1

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE DI IGD SIIQ S.P.A.**

ALLEGATO D2**Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)****Articolo 14****Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 8**Abuso di informazioni privilegiate**

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
 - a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
 - b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
 - a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:
 - a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
 - b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.
2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:
 - a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
 - b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.
3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:
 - a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
 - b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.
4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo

scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stakebuilding)

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

ALLEGATO D3**Testo Unico della Finanza****Capo II****Sanzioni penali**

[Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale]

Art. 184**Abuso di informazioni privilegiate**

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 186**Pene accessorie**

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del Codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187**Confisca**

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis

Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni [la misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-quater

Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 187-quinquies

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

* * * * *

**Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)¹**

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

¹ Il MAR detta alcune misure sanzionatorie e amministrative minime per tutti gli Stati membri. A differenza delle altre disposizioni del MAR, le misure sanzionatorie richiedono, da parte degli Stati membri, un'attività di recepimento e di coordinamento con le misure sanzionatorie previste dal diritto nazionale. Ad oggi, il Legislatore italiano non ha ancora adottato alcuna disposizione di recepimento. Nelle more, continuano a trovare applicazione le norme sanzionatorie contenute nel Testo Unico della Finanza.

- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

* * * * *

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAD) (2)

Articolo 3

Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l'induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.
2. Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.
3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:
 - a) in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - b) in ragione della sua partecipazione al capitale dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - c) in quanto avente accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure
 - d) in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.

Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

4. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.
5. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
6. Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:

² La MAD detta alcune misure sanzionatorie penali minime che richiedono, da parte degli Stati membri, un'attività di recepimento e di coordinamento con le misure sanzionatorie previste dal diritto nazionale. Ad oggi, il Legislatore italiano non ha ancora adottato alcuna disposizione di recepimento. Nelle more, continuano a trovare applicazione le norme sanzionatorie contenute nel Testo Unico della Finanza.

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure
 - b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.
7. L'utilizzo della raccomandazione o dell'induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l'induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.
8. Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 4

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 5 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.
2. Ai fini della presente direttiva, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate la condotta con la quale una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni a qualsiasi altra persona, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.
3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate in ragione delle situazioni o delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
4. Ai fini della presente direttiva, raccomandare o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo, quando la persona che raccomanda o induce altri al compimento dell'abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l'induzione si basano su informazioni privilegiate.
5. Il presente articolo deve essere applicato compatibilmente con l'esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.

Articolo 6

Induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli 4 e 5, siano punibili come reati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7, e all'articolo 5 sia punibile come reato.
3. Si applica mutatis mutandis l'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 7

Sanzioni penali per le persone fisiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.

Articolo 8

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, in virtù:
 - a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
 - c) dell'esercizio del controllo all'interno della persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Articolo 9

Sanzioni per le persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa;
- c) l'assoggettamento a controllo giudiziario;
- d) provvedimenti giudiziari di liquidazione;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

ALLEGATO E

[FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Insider List]

Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●]

[indirizzo]

[alla cortese attenzione di [●]]

[a mezzo [●]]

[[luogo], [data]]

Oggetto: aggiornamento / cancellazione iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ("Insider List")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], IGD SIIQ S.p.A. ("IGD"), in conformità con quanto previsto dal "Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" in vigore dal [●] (il "Regolamento"), ha provveduto a cancellare il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo Suo e della Società [●] dall'Insider List [ovvero in alternativa] ad aggiornare la Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l'iscrizione Sua e della Società [●] nell'Insider List per il seguente motivo:

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto al seguente indirizzo di posta elettronica rap@gruppoigd.it.

Cordiali saluti
Per IGD SIIQ S.p.A.
(Soggetto Preposto)
[●]